

Relazione illustrativa alla proposta di legge statutaria a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Marinelli, Biancani, Elezi, Ciccioi, Assenti, Marcozzi e Cesetti

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge statutaria mira a disincentivare la mobilità consiliare sul modello di quanto già avvenuto per disincentivare la mobilità parlamentare nel Senato della Repubblica attraverso alcune modifiche regolamentari introdotte nel 2017 e successivamente rinforzate nel 2022.

Si fa presente, infatti, che a livello parlamentare nel regolamento del Senato della Repubblica con le modifiche introdotte il 20 dicembre 2017 agli articoli 13 e 27, poi rinforzate e ampliate con le successive modifiche approvate il 27 luglio 2022, è stata prevista la decadenza dalle cariche di componenti del Consiglio di Presidenza e dalle cariche di componenti degli Uffici di Presidenza delle commissioni (nonché di tutti gli organi collegiali del Senato, a eccezione di quelli presieduti dal Presidente del Senato) dei senatori che entrano a far parte di un gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione.

Come fatto notare in sede di studi costituzionali (si veda Osservatorio Costituzionale, Fasc. 1/2023, La mobilità parlamentare al Senato. Uno sguardo alle riforme del regolamento del 2017 e del 2022, di Micol Pignataro), "la ratio che sostiene questa forma di sanzione risiede nel considerare l'impostazione "gruppo-centrica" del Parlamento italiano, per cui il senatore viene eletto per una determinata carica in virtù della sua appartenenza a un determinato gruppo, e non in quanto parlamentare singolo. Proprio per questo motivo, la previsione non si applica quando il cambio di gruppo non è frutto di una scelta volontaria del singolo senatore, e cioè in caso di espulsione dal gruppo, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri gruppi. In questi casi, infatti, si vuole evitare che il singolo parlamentare si trovi in un'evidente situazione di soggezione nei confronti del gruppo di appartenenza".

In sede parlamentare viene sottratto all'applicazione di questa norma solo il Presidente del Senato della Repubblica, in virtù della sua funzione di supplente del Presidente della Repubblica, come da articolo 86 della Costituzione (si fa notare, per inciso, come la necessità di preservare in ogni momento questa funzione supplente possa essere considerata prevista anche solo confrontando i regolamenti parlamentari, laddove, a differenza del Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica deve essere eletto necessariamente entro il quarto scrutinio, proprio per evitare eventuali vuoti istituzionali dovuti a impasse tra le forze politiche).

Quindi, come già applicato in sede regolamentare al Senato della Repubblica, si ritiene opportuno attraverso questa modifica allo Statuto della Regione Marche disincentivare la mobilità consiliare in sede di assemblea legislativa regionale, prevedendo la decadenza dalle cariche di componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e dalle cariche di Presidente e di Vicepresidente delle commissioni consiliari permanenti dei consiglieri che entrano a far parte di un gruppo consiliare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, laddove tale cambio di gruppo non sia stato deliberato dal gruppo di provenienza o non avvenga a seguito di scioglimento o fusione del proprio gruppo con altri gruppi consiliari.

Si ritiene, altresì, di applicare tale sanzione nel caso del Consiglio regionale anche al Presidente del Consiglio, in quanto evidentemente non si riscontrano per tale carica le previsioni costituzionali che unicamente ricadono nel Presidente del Senato della Repubblica come da articolo 86 della Costituzione.

Di seguito l'articolazione del provvedimento.

La presente proposta di legge statutaria è composta da 4 articoli.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 13 dello Statuto, prevedendo per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale che cessano di far parte del gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione la decadenza dall'incarico, escludendo tale disposizione solo nei casi in cui la cessazione sia stata deliberata dal gruppo di provenienza o nei casi di scioglimento o fusione con altri gruppi consiliari.

L'articolo 2 modifica l'articolo 22 della legge statutaria, applicando la previsione di decadenza prevista nell'articolo 1 anche ai Presidenti e ai Vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti.

L'articolo 3 stabilisce che dall'applicazione di questa legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Infine, l'articolo 4 indica le tempistiche di applicazione della legge, specificando che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere della legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge statutaria.

Scheda economico - finanziaria P.d.L.S. "modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005 n. 1 "Statuto delle Regione Marche""											
NORMATIVA			MAGGIORE SPESA			COPERTURA					
ART.	DESCRIZIONE	natura della spesa	tipologia della spesa	2024	2025	2026	modalità copertura	2024	2025	2026	missione, programma capitolo
1	modifica all'articolo 13 della legge statutaria 1/2005	senza oneri									
2	modifica all'articolo 22 della legge statutaria 1/2005	senza oneri									
3	invarianza finanziaria	senza oneri									
4	decorrenza delle disposizioni	senza oneri									